



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE**

ATTO N. DD 3431

Torino, 07/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (PEC) AMBITO 16.34 – MIRAFIORI A. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

In data 16 marzo 2011 la Società Torino Nuova Economia (TNE) S.p.a., la Regione Piemonte, la Città, la Provincia ed il Politecnico di Torino sottoscrivevano l'Accordo di Programma in Variante Urbanistica che ha previsto l'individuazione della nuova "Zona Urbana di Trasformazione - Z.U.T." Ambito 16.34 Mirafiori -A, collocata nella porzione sud-ovest di Torino, in prossimità dei Comuni di Grugliasco e Beinasco, in corrispondenza della confluenza viaria dei corsi Settembrini e Orbassano.

In data 19 giugno 2015 la Società TNE S.p.A. presentava istanza di Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) ex art. 43 della L.U. 56/77 e s.m.i. in attuazione del vigente P.R.G. L'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato veniva articolata in quattro Unità Minime di Intervento (UMI A1, A2, A3 e A4), ciascuna delle quali attivabile autonomamente mediante distinti titoli abilitativi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Il PEC relativo alla Zona Urbana di Trasformazione Ambito "16.34 Mirafiori A" veniva sottoposto a procedimento di VAS (concluso con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 3 novembre 2016 - mecc. 2016 44043/126) e veniva approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016 (mecc. 2016 05336/009).

Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 05020/009), si prendeva atto della proposta di revisione parziale del citato PEC sul Settore II (UMI A1 e A2).

In data 5 dicembre 2019 la Società TNE S.p.a. ha presentato istanza all'Area Urbanistica (prot. n. 4537) di revisione parziale al PEC relativo all'Ambito 16.34 Mirafiori A, oggetto della presente procedura di valutazione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2 della L.R. 56/77.

Rispetto al PEC precedentemente approvato sono state apportate modifiche alla configurazione urbanistico-edilizia delle Unità Minime di Intervento (UMI) A1, A2 ed A3, mentre sono state

mantenute inalterate le previsioni per la UMI A4. In particolare, il progetto prevede un ampliamento delle attività universitarie esistenti (Centro del Design) nella UMI A3, mediante la realizzazione del *Competence Center* del Politecnico (circa 21.000 mq). Nelle UMI A1 e A2 viene invece prevista la possibilità di insediare un Centro Manifatturiero e Tecnologico (circa 48.000 mq). Viene infine modificato l'impianto della viabilità allo scopo di rendere più funzionale e razionale l'assetto urbanistico degli interventi.

Il PEC è pertanto soggetto a verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del combinato disposto degli articoli 43 comma 2 e 40 commi 6 e 7 della L.R. 56/77.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità precedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 24 gennaio 2020 (nota prot. 250, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali (ora Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali) al n. 872 del 29 gennaio 2020) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva al Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente la pratica per l'attivazione della fase preistruttoria;
- in data 07 febbraio 2020 (nota prot. 1183), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 18 febbraio 2020;
- in data 5 marzo 2020 (nota prot. 1995) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città, l'esito della riunione del primo OTC, con la richiesta di documentazione integrativa;
- in data 14 maggio 2020 (nota prot. 1298, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 3680 del 15 maggio 2020), l'Autorità Procedente trasmetteva all'Autorità Competente documentazione integrativa, che veniva esaminata nel corso della seduta di OTC del 25 maggio 2020 (convocato con nota n. 3782 del 19/052020);
- in data 12 giugno 2020 (nota prot. 4446) l'Autorità Competente trasmetteva il verbale dell'OTC del 25 maggio 2020 nel quale veniva indicata la completezza ed adeguatezza della documentazione;

Con determinazione dirigenziale n. cron. 2138 del 08 luglio 2020 (trasmessa con nota prot. 1855 del 09 luglio 2020 e acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali al prot. 5161 del 09 luglio 2020) la Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

PROGETTO URBANISTICO

A Progetto Urbanistico - Elaborati grafici

A.1v Schema di Convenzione

A.2v Relazione illustrativa e finanziaria

A.3v Norme Tecniche di Attuazione

A.18v Dichiarazione asseverata SLP esistente

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

B Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle OO.UU. - Elaborati grafici

B.1v Relazione tecnica illustrativa

B.2.1v Computo metrico delle opere su aree cedute

B.2.2v Computo metrico delle opere assoggettate all'uso pubblico

B.2.3v Computo metrico delle opere private consortili

RELAZIONI SPECIALISTICHE

C.lv VAS - Relazione Verifica Assoggettabilità
C.2.lv Relazione specifica sulle componenti ambientali
C.2.2v Relazione Agronomica integrativa - Abbattimento alberi
C.3v Aggiornamento del Piano di Monitoraggio del PEC
C.4.lv Documento di valutazione del clima/impatto acustico - Dichiarazioni in materia acustica
C.4v Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica
C.5v Relazione Geologica e Geotecnica Asseverata
C.6v Considerazioni in materia idraulica

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale *“i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.”*, ovvero *“sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;*
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”;*
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l'approvazione con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione *“in sequenza”;*
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, ora Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”;*

In data 17 agosto 2020 (Prot. 6344), il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 2138 del 8 luglio 2020 richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 17 Agosto 2020 e sul sito web dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Città di Grugliasco ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Con nota prot. n. 3450 del 21/09/2020 (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 7143 del 21/09/2020 – **Allegato n. 1**), la Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Verde trametteva il proprio contributo quale componente dell'Organo Tecnico Comunale, formulando prescrizioni in merito alle componenti *“utilizzo delle acque meteoriche a scopo irriguo”*, richiamando i *“Criteri Ambientali Minimi (CAM) inerenti il “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde” approvati con DM n° 63 del 10 marzo 2020”*.

Con nota prot. n. 75636 del 29/09/2020 (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 7292 del 29/09/2020– **Allegato n. 2**) ARPA Piemonte trasmetteva il proprio contributo evidenziando che *“le modifiche apportate con la Variante paiono migliorative, in termini di sostenibilità ambientale, rispetto al P.E.C valutato precedentemente dall'Agenzia scrivente, pertanto si ritiene possa essere esclusa dalla successiva fase di valutazione della procedura di V.A.S.”* Inoltre viene precisato che *“restano valide le prescrizioni del parere ambientale della Città di Torino, pur non essendo la UMI A4 oggetto delle presenti modifiche. In particolare, non è sufficiente il solo intervento passivo sulla struttura edilizia, al fine di garantire un adeguato comfort negli ambienti abitativi a finestre chiuse, bensì è necessario che venga attuato un opportuno piano di risanamento acustico lungo il corso Settembrini.”*

Con nota prot. n. 2020/0150500 del 06/10/2020 (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 7643 del 06/10/2020 – **Allegato n. 3**) ASL Città di Torino trasmetteva il proprio parere, ritenendo che *“in merito ai profili relativi al tema “Salute Umana”, ferma restando l'espressione dei pareri di competenza in materia igienico-edilizia in occasione delle successive fasi edilizie, sia necessario prevedere al monitoraggio degli impatti in fase di cantiere, così come previsti dal Piano di Monitoraggio”*, ed inoltre che *“il Piano di Monitoraggio sia da integrare con un verifica dei livelli di CEM con riguardo ai luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore in prossimità di linee ed installazioni elettriche presenti”*, confermando che lo strumento urbanistico in oggetto possa essere escluso dalla fase di valutazione, con prescrizioni.

Rilevato in merito agli impatti sulle componenti ambientali, che

- in data 6 Ottobre 2020 (nota prot. 7630), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per condividere i pareri e le controdeduzioni pervenute da parte dei soggetti aventi competenze ambientali coinvolti, nonché formulare le indicazioni atte a ridurre gli impatti degli interventi programmati sull'ambiente, in esito all'esame delle criticità ambientali rilevate;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 6 ottobre 2020 (**Allegato 4**);

Preso infine atto dell'assenza dei contributi di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale e della Città di Grugliasco, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale

individuati e consultati;

- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- preso atto che l'attuazione del PEC non comporta impatti significativi sulla competente suolo, così come definiti dalle indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019);
- preso atto che, sotto il profilo dell'invarianza idraulica è previsto un incremento della permeabilità dell'area, con attenuazione idraulica parziale rispetto allo stato di fatto;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021)"
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle compensazioni prefigurate;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;

si ritiene che la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti della Variante al Piano Esecutivo Convenzionato;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il PEC in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporre a revisione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati,

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il *“Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) Ambito 16.34 – Mirafiori A.”* subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei relativi procedimenti:
 - a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS,
 - b. siano adottate le prescrizioni formulate con parere motivato approvato con D.D. cronologico n. 267 del 3 novembre 2016 - mecc. 2016 44043/126, relativamente al procedimento di VAS del PEC relativo alla Zona Urbana di Trasformazione Ambito "16.34 Mirafiori A";
 inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti ed integrare il Piano di Monitoraggio, da aggiornare e comunicare secondo le scadenze già stabilite, di prescrivere che:
 - c. la realizzazione delle aree produttive dovrà essere valutata in coerenza con le indicazioni contenute nelle *“Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)”* approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-11858 del 28.07.2009 e dovrà verificare di raggiungere almeno il secondo livello di sostenibilità APEA, al fine di dimostrare l'efficace inserimento dell'impianto nel contesto ambientale circostante mediante l'adozione dei più opportuni criteri di progettazione delle opere e l'attuazione di adeguate misure di mitigazione e/o compensazione. Le relazioni di valutazione del livello di APEA raggiunto per ciascuna UMI dovranno essere allegate alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto), nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
 - d. siano adottate soluzioni tecniche volte al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano introducendo in modo marcato l'utilizzo del verde e delle alberature per percorsi pedonali ed aree protette, nonché soluzioni NBS (Nature Based Solutions) che permettano una maggior implementazione dei servizi eco-sistemici, con l'obiettivo di massimizzarne la magnitudo. A tal fine, per la progettazione degli spazi aperti, si rimanda all'applicazione delle *“Linee guida di progettazione di spazi aperti per la resilienza climatica”* (All. 2 del Piano di Resilienza Climatica), in modo da assicurare che gli interventi vengano realizzati tenendo conto della necessità di minimizzare le vulnerabilità climatiche a cui è esposta l'area di interesse;
 - e. il dimensionamento dei sistemi previsti per la gestione ed il drenaggio delle acque meteoriche e, in particolare, dei sistemi di infiltrazione proposti, si dovrà basare su parametri idrogeologici sito-specifici ricavati da indagini e prove di dettaglio ed effettuata una modellazione numerica dei deflussi superficiali e dell'infiltrazione con software riconosciuti. I relativi progetti dovranno

- essere rispettivamente allegati alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio e nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
- f. siano adottate soluzioni finalizzate alla riduzione del fenomeno dell'isola di calore e al contenimento delle temperature (tetti verdi, massimizzazione della superficie ombreggiata, materiali ad elevato indice di albedo, ecc.). A tal fine il primo report di monitoraggio dovrà essere integrato con la redazione di una relazione tecnica volta a valutare l'ombreggiamento dell'intera area nel corso dell'anno (da massimizzare in estate) e del contributo alla riduzione del fenomeno isola di calore locale;
 - g. per la componente "risorse idriche", in merito all'impianto di irrigazione, vista l'adozione di soluzioni volte al riuso delle acque meteoriche mediante sistemi di raccolta ed accumulo delle precipitazioni, si richiede che i suddetti impianti di recupero e le correlate stazioni tecnologiche, siano prioritariamente localizzati in aree pavimentate o all'interno dei manufatti in progetto, per non ridurre le superfici permeabili. Si richiede altresì che vengano installati appositi sistemi di controllo volti a stabilire, per la fase di esercizio dell'impianto irriguo, le relative quote di approvvigionamento idrico derivati dal sistema di recupero delle acque meteoriche e dalla rete del pubblico acquedotto. I risultati ottenuti dalla lettura dei suddetti sistemi di controllo dovranno essere integrati nel Piano di monitoraggio;
 - h. allo scopo di incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'automobile, visto anche l'implementazione di percorsi ciclabili, si ritiene opportuna l'implementazione di infrastrutture per la sosta di mezzi di mobilità dolce, da concertare con il Servizio Mobilità della Città;
 - i. il Piano di Monitoraggio sia integrato con la previsione di una verifica dei livelli di CEM con riguardo ai luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, da condursi in prossimità di linee ed installazioni elettriche presenti;
2. di formulare in merito alle prescrizioni già apposte le seguenti precisazioni:
- j. dovranno essere definite l'estensione planimetrica e le caratteristiche dei manti dell'intervento di stesura di asfalto fonoassorbente da realizzare in Corso Settembrini e su eventuali altri tratti della viabilità, coerentemente con le esigenze di mitigazione per il nuovo assetto delle aree. Quali oneri per mitigazioni ambientale, i costi di tali interventi, da realizzarsi nel quadro delle OOUU non saranno scomputabili. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di mitigazione sui recettori, nonché il conseguimento del rispetto dei limiti di rumorosità previsti ai fini del collaudo acustico, dovrà essere condotto uno specifico monitoraggio acustico ante operam e post operam. Le modalità tecniche di realizzazione di tale monitoraggio dovranno essere concordate preventivamente da ARPA Piemonte;
 - k. per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, così come previsto dall'art.34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inclusi quelli inerenti il "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde" approvati con DM n° 63 del 10 marzo 2020. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici"; dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
 - l. dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
 - m. sia prevista la messa a dimora di nuove alberature quantificata secondo le metodologie definite dagli uffici della Città ai sensi della Deliberazione Giunta Comunale del 22 luglio 2014 n. mecc. 2014 03377 di approvazione delle linee di indirizzo per le compensazioni degli impatti determinati in termini di emissioni di CO₂; tali valutazione potrà essere integrata nella

- valutazioni sui servizi ecosistemici (da svilupparsi mediante l'applicazione dei modelli di valutazione messi a punto per la Città di Torino – per quanto disponibili), finalizzata a quantificare l'aumento, rispetto all'attuale condizione, dei servizi ecosistemici forniti;
- n. per fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni;
 3. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporre a revisione;
 4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 5. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
 6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto o, in alternativa, presentare, entro 120 giorni dalla data di notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).

Allegati:

Allegato n. 1: parere dell'Area Verde della Città di Torino

Allegato n. 2: parere di ARPA Piemonte

Allegato n. 3: parere di ASL Città di Torino

Allegato n. 4: verbale dell'OTC del 06/10/2020

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Gaetano Noe'